

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **379/1991** (ECLI:IT:COST:1991:379)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **09/10/1991**; Decisione del **09/10/1991**

Deposito del **09/10/1991**; Pubblicazione in G. U. **16/10/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17496**

Atti decisi:

N. 379

ORDINANZA 9-9 OTTOBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1991 ed iscritto al n. 40 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia, con ricorso depositato il 4 settembre 1991,

ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle iniziative mediante le quali questi ultimi avevano affermato la competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del potere di grazia nei confronti di Renato Curcio, trattandosi di materia attinente all'indirizzo politico del Governo;

che, con atto depositato il 14 settembre 1991, il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Corte è stata convocata in Camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina per sé stessa la necessità di provvedere, con assoluta precedenza, a dichiarare l'estinzione del processo;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.